

Quesito posto dal Presidente di sezione del Tribunale di ... volto a conoscere se il giudice, trasferito ad altro ufficio ed immesso in possesso nelle relative funzioni, sia o no esonerato dal decidere le cause civili per le quali siano state davanti a lui precisate le conclusioni ma nelle quali i termini previsti dall'art. 190 del c.p.c. siano scaduti successivamente all'immissione in possesso nel nuovo ufficio.

(Risposta a quesito del 12 maggio 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 maggio 2005, ha adottato la seguente delibera:

«§ 1. *Il quesito* - Il dott. ..., presidente di sezione del Tribunale di ..., ha chiesto al C.S.M. se il giudice trasferito ad altro ufficio giudiziario, che abbia ivi assunto le funzioni, debba o no decidere le cause civili a lui assegnate nel precedente ufficio per le quali fossero state precisate dinanzi a lui le conclusioni e non fossero ancora scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. al momento dell'assunzione del possesso nel nuovo ufficio. In via subordinata, il richiedente sottopone l'ulteriore quesito se la decisione, essendo comunque successiva all'immissione in possesso nell'ufficio *ad quem*, non presupponga un provvedimento di applicazione all'ufficio *a quo*.

Nel fascicolo è stato riunito un ulteriore quesito proposto dal dott. ..., presidente di sezione del Tribunale di ..., che propone la stessa questione sollevata in via principale dal dott. ..., con estensione della questione anche all'ipotesi che il termine da scadere sia quello di cui all'art. 190 *bis* c.p.c.

Come di seguito sarà evidenziato il quesito trova la sua soluzione in un attento esame della normativa processuale. Tuttavia, vertendosi in materia che interessa direttamente anche i principi che regolano la costituzione del giudice e l'organizzazione dell'attività giurisdizionale degli uffici, pare opportuno dare una risposta che provenga dall'organo di autogoverno.

§ 2. *La normativa processuale in materia di decisione della causa civile* - La disciplina della fase decisionale della causa civile si presenta alquanto articolata, in quanto la normativa posta dalla l. 26.11.90 n. 353, con interventi sugli artt. 189-190-190 *bis* e 275 c.p.c., ha subito alcune modifiche per quanto riguarda la decisione in sede monocratica a seguito dell'intervento del d.lgs. 19.2.98 n. 51.

La fase della decisione della causa era disciplinata originariamente dagli artt. 189 e segg. e 275 e segg. del codice di procedura civile, il quale distingue l'ipotesi che la causa sia rimessa al collegio (artt. 189 e 190) da quella che la decisione sia adottata dal giudice istruttore in funzione di giudice unico (art. 190 *bis*).

L'art. 189 prevede che il giudice quando rimette la causa al collegio “invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso”; il successivo art. 190 prevede che “le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi”, salvo la fissazione per le comparse conclusionali di termini più brevi (mai inferiori ai venti giorni) da parte dello stesso giudice. Per l'art. 275 la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (c. 1).

L'art. 190 *bis* prevedeva che, per le cause che il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico, il giudice stesso “fatte precisare le conclusioni ..., dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”.

Questo automatismo della fase decisionale, che prevede solo la discussione scritta, può essere derogato dalle parti con la richiesta di fissazione di una udienza per la discussione orale.

Nel caso di competenza del collegio, per l'art. 275 ciascuna delle parti, all'atto della precisazione delle conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.

In questo caso, fermi restando i termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse e memorie di replica, dopo la scadenza dei termini in questione, deve essere richiesta al presidente del tribunale la fissazione di una apposita udienza (c. 2-3), all'esito della quale la sentenza deve essere depositata entro i sessanta giorni successivi.

Nel caso di competenza del giudice istruttore in funzione di giudice unico, per l'art. 190 bis ove una delle parti ne facesse richiesta nelle conclusioni, il giudice stesso disponeva lo scambio delle sole comparse conclusionali e, fissata l'udienza di discussione, all'esito depositava la sentenza entro i sessanta giorni successivi (c. 2).

Il d.lgs. n. 51 del 1998, con efficacia dal 2.6.99, ha abrogato l'art. 190 *bis* c.p.c. e, inserendo nel codice (libro secondo, titolo I) il capo III bis, dedicato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ha introdotto (tra l'altro) gli artt. 281 *quater* e *quinquies*, rilevanti ai fini della risposta ai quesiti in oggetto. L'art. 281 *quater* prevede che le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica “sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'art. 168 *bis* o dall'art. 484, secondo comma”. L'art. 281 *quinquies*, invece, ricalca sostanzialmente il disposto dell'art. 190 *bis*, prevedendo, tuttavia, la riduzione del termine per il deposito della sentenza da sessanta a trenta giorni.

§ 3. *La normativa in materia di immutabilità del giudice istruttore della causa civile* - La designazione del giudice istruttore è regolata dall'art. 168 *bis* del codice di procedura civile, per il quale, dopo la formazione del fascicolo di ufficio, la nomina è effettuata dal presidente del tribunale o dal presidente della sezione cui la causa è assegnata subito dopo la formazione del fascicolo processuale. Analogamente è previsto per la nomina del giudice dell'esecuzione dall'art. 484.

L'art. 174, sotto la rubrica *immutabilità del giudice istruttore*, prevede che il giudice designato a norma degli artt. 168 *bis* e 484 “è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio” (c. 1). Il giudice designato può essere sostituito con decreto presidenziale “soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio” (c. 2).

§ 4. *Risposta al quesito* - La disciplina processuale nelle varie situazioni che possono presentarsi offre alcuni punti fermi che è bene evidenziare.

1) *Decisione nel caso di competenza collegiale* - Nel caso di competenza collegiale, il codice prevede che all'udienza di discussione “il giudice istruttore fa la relazione orale della causa” (art. 275) e che la decisione è deliberata in camera di consiglio con i soli giudici che hanno assistito alla discussione (art. 276, c. 1). La motivazione della sentenza è stesa dal relatore, salvo assegnazione ad altro componente del collegio (c. 5).

Per il caso che non sia stata effettuata discussione orale, in cui è previsto solo che la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 190 (art. 275, c. 1), trovano applicazione le norme in materia di deliberazione fissate dall'art. 276, senza che peraltro venga rimarcato che la persona del relatore in camera di consiglio debba essere la stessa del giudice istruttore.

2) *Decisione nel caso di competenza monocratica* - Nel caso di competenza monocratica, come già rilevato, l'art. 281 *quater*, senza distinguere se ci sia stata udienza di discussione orale o meno, prevede che la causa sia decisa dal giudice designato ai sensi degli artt. 168 *bis* e 484.

Entrambi i richiedenti danno per scontato che successivamente alla scadenza dei termini fissati dall'art. 190 e dall'art. 281 *quinquies* (ed a maggior ragione se è stata tenuta l'udienza di discussione orale) non è più possibile la sostituzione della persona del giudice istruttore, il quale assume a pieno anche la funzione di magistrato decidente. Il punto controverso è se la persona del giudice istruttore possa mutare nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini stessi, ove si realizzi una evenienza di carattere estrinseco all'organizzazione dell'attività del tribunale interessato, quale, appunto, il caso evidenziato, dell'avvenuto trasferimento ad altro ufficio del magistrato che ricopriva la funzione di giudice istruttore nella causa.

La Corte di cassazione, pronunciando in una fattispecie in cui il giudice di appello aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado in quanto il magistrato che aveva deciso e redatto la sentenza era diverso da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, ha rilevato che il vigente codice nulla dispone in ordine alla possibilità di sostituire un componente del collegio giudicante o il giudice monocratico dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie di replica e che la sostituzione deve ritenersi non consentita se non per causa di forza maggiore, quale decesso o grave malattia del giudice, che non consenta lo svolgimento delle funzioni, e “sempre previa rimessione della causa in istruttoria”. A tale conclusione la Corte perviene proprio da un esame del testo dell'art. 190 *bis* (nel caso di specie rilevante), dal quale desume (in motivazione) che “dopo la precisazione delle conclusioni, finita quindi l'istruttoria, non è più consentita sostituzione alcuna del giudicante, posto che ... dovrà essere lo stesso giudice, persona fisica, che ha fatto precisare le conclusioni e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica a depositare la sentenza, *anche se sia stato*, medio tempore, *trasferito ad altro ufficio o collocato a riposo, verificandosi in tali casi due ipotesi di ultrattività delle funzioni, limitatamente al deposito della sentenza*” (Cass., sez. I, 10.12.99 n. 13831, ribadita dalla successiva, sez. I, 14.3.01 n. 3677).

Questa lettura della norma deve essere condivisa, per quanto riguarda la fattispecie del trasferimento del magistrato ad altro ufficio. Essa è fondata non solo su una lettura della norma coerente con il sistema processuale, ma anche sulla considerazione unitaria del rapporto di servizio, che è caratterizzato dall'appartenenza del magistrato non a un singolo ufficio, ma all'ordine giudiziario nel suo complesso, il che legittima che nelle vicende della collocazione del magistrato stesso presso uno degli uffici giudiziari del territorio, la norma processuale civile possa consentire la provvisoria ultrattività (giuridicamente configurata in relazione ad un numero di cause predifinito) della funzione precedentemente esercitata.

Tale lettura è, inoltre, conforme al principio di speditezza della definizione dei giudizi civili, atteso che, in caso contrario, in ragione del principio che il giudice che raccoglie le conclusioni delle parti e conclude l'istruttoria deve essere anche quello che decide la causa, il trasferimento del magistrato comporterebbe il necessario ritorno della causa in istruttoria per essere assegnata ad un nuovo magistrato.

Per quanto riguarda, invece, la fattispecie del magistrato collocato a riposo successivamente alla precisazione delle conclusioni, peraltro non dedotta dai quesiti ora in esame ed interessante la diversa questione del possesso dello *status* giuridico di magistrato, deve farsi riferimento alla risposta a quesito adottata da questo Consiglio in data 8 ottobre 2003, per la quale nel caso che il magistrato sia stato collocato a riposo “le cause riservate in decisione e per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali né è stata dedotta l'intervenuta decisione, devono essere rimesse sul ruolo ed essere assegnate ad altro magistrato”.

Per quanto riguarda i problemi di coordinamento tra le funzioni esercitate presso l'ufficio *a quo* e quello *ad quem* segnalati dai magistrati richiedenti, deve rilevarsi che nella specie non si verte in una fattispecie che interessa l'istituto dell'applicazione, essendo la ultrattività della funzione civile limitata solo alla fase decisoria, in relazione ad una attività processuale (quella istruttoria) già definita.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera
di rispondere ai quesiti proposti dal dott. ... e dal dott. ... nei sensi di cui in motivazione».